

TI_GERICHTE 52.1996.166 vom 15. Oktober 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-10-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1996.166

FR: TI_GERICHTE 52.1996.166 du 15 octobre 1996

IT: TI_GERICHTE 52.1996.166 del 15 ottobre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

ma soprattutto quelle offerte in locazione per brevi periodi, é infatti compito ben più arduo che non quello riferito all'accertamento della composizione delle economie domestiche di domiciliati. La scelta di un criterio di imposizione differenziato per le residenze secondarie é dunque volta a semplificare l'incasso della tassa nei confronti dei loro proprietari, contenendo al massimo il dispendio di lavoro dell'apparato amministrativo del comune. Sotto questo aspetto la distinzione operata dal legislatore comunale appare senz'altro sorretta da una motivazione pertinente. A torto pertanto il Consiglio di Stato ha affrettatamente accreditato la tesi opposta, arrivando addirittura a prospettare la possibilità per il comune di imporre le residenze secondarie concesse in uso a terzi sulla base di ciascun contratto di locazione (e sempre in funzione del numero di persone occupanti le residenze secondarie stesse). Questo non significa tuttavia che l'imposizione delle residenze secondarie possa in tal modo sfuggire alla verifica circa la sua conformità al principio di uguaglianza. Decisivi appaiono infatti, a tal fine, non tanto i criteri alla base dell'imposizione bensì i risultati cui essi conducono. 5.3. Il confronto tra la tassa richiesta al ricorrente, da questi contestata nell'importo, e quella percepita dal comune presso le economie domestiche di domiciliati é facilitata dal fatto che l'imposizione dei proprietari di case di vacanza, tutti indistintamente accomunati in una sola categoria e tassati tra fr. 100.-- e fr. 120.--, corrisponde a quella dei nuclei famigliari di domiciliati composti da 5 persone ed oltre, ovvero alla categoria di massima contribuzione tra i domiciliati. Nella fattispecie sussiste pertanto, in principio, una innegabile disparità di trattamento a danno dei proprietari di residenze secondarie. In effetti pur dovendosi riconoscere, per irrinunciabili motivi di praticabilità dell'imposizione, la possibilità per il legislatore di far capo a criteri schematici, dedotti dall'esperienza (RDAT II-1995 N. 23 consid. 4.2.), non può in effetti essere tutelata in alcun modo la presunzione secondo cui (tutte) le residenze secondarie ubicate sul territorio comunale vengano occupate, quando sono abitate, da economie domestiche composte da 5 o più persone. Ora, é ben vero - come é appena stato spiegato al consid. 5.2. che precede - che non si può imporre ad un comune l'accertamento del numero di persone che occupano durante un anno le residenze secondarie poste sul suo territorio. Quando il legislatore comunale intende risparmiare questa incombenza alle autorità esecutive incaricate della percezione delle tasse (in altre parole quando non intende tassare le residenze secondarie come quelle primarie, in base al numero di occupanti), deve però nel contempo adottare dei criteri alternativi di imposizione, di più facile attuazione per l'imposizione di questa specifica categoria di residenze, che permettano di conseguire un

onere tributario equivalente a quello discendente dall'applicazione dei parametri di imposizione utilizzati per tassare le economie domestiche dei domiciliati. Ad esempio - perché altre soluzioni sono possibili - utilizzando quale criterio di commisurazione della tassa il numero dei locali della residenza secondaria: l'impiego di questo criterio presuppone infatti l'esperimento di un solo e semplice accertamento; contrariamente a quanto ha affermato il Consiglio di Stato, alla luce di principi esposti al consid. 2.1. l'introduzione di una tassa che tenga conto dei rifiuti effettivamente prodotti da ciascuna residenza non costituisce dunque la sola alternativa possibile. Il Legislatore comunale non può pertanto, in definitiva, limitarsi a parificare la tassa concernente i proprietari di residenze secondarie all'importo massimo della tassa gravante le economie domestiche dei domiciliati: l'assenza di una corrispondente graduazione dell'imposizione relativa ai residenti secondari, che - come è appena stato spiegato - è parimenti attuabile senza eccessivo dispendio di lavoro dell'apparato amministrativo comunale, non appare infatti giustificata da alcun motivo serio ed oggettivo ed è dunque discriminatoria. 5.4. Come ha in seguito considerato il Consiglio di Stato, il municipio di _____ non ha minimamente dimostrato che la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti prodotti dai residenti secondari comporta maggiori oneri di quelli cagionati dalle economie domestiche di domiciliati. In conclusione quindi la discrepanza tra l'imposizione del ricorrente e quella di un'economia domestica di domiciliati appare lesiva del principio di uguaglianza. 5.5. La menzionata lesione dovrà essere sanata da parte del Legislatore comunale tramite la modifica dell'art. 31 cpv. 1 RSRER, vuoi parificando le tasse gravanti i residenti secondari a quelle percepite presso le economie domestiche di domiciliati vuoi adottando dei criteri alternativi di imposizione che assicurino un onere contributivo equivalente (sarebbe anche auspicabile di colmare in quella sede le imperfezioni riscontrate al consid. 3). Ciò malgrado appare ancora necessario decidere la presente contestazione: concretamente quindi a fissare l'importo che _____, in quanto proprietario di una casa di vacanza sul territorio comunale, deve essere tenuto a pagare al comune di _____ per il titolo di tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno in corso. Al comune di _____, nei limiti dell'ossequio del diritto federale, ed in particolare dell'art. 4 Cost., spetta infatti senz'altro il diritto di percepire quel tributo anche nei confronti del resistente: è quanto del resto questo ha sempre ammesso. A torto dunque il Consiglio di Stato ha annullato l'intera imposizione seguendo una prassi (di comodo) che il Tribunale ha ripetutamente avuto modo di condannare, ma senza esito. All'esame cui procederà a tal fine il Tribunale ed al risultato cui esso arriverà può e deve tuttavia essere attribuito unicamente un carattere sommario e, in ogni caso, transitorio. In altre parole motivazioni e conclusioni che seguono possono e devono applicarsi solo per permettere la liquidazione della presente litispendenza. Non possono invece in alcun modo vincolare od anche solo influenzare le scelte che il Legislativo di _____ sarà chiamato ad adottare ai fini dell'irrinunciabile adeguamento dell'art. 31 cpv. 1 RSRER all'art. 4 Cost. Ciò premesso e con tutte le riserve che precedono il Tribunale ritiene di potere fissare la tassa dovuta dal resistente in fr. 55.--, tale l'importo della tassa percepita dal comune nel 1996 presso un'economia domestica di domiciliati composta da due persone in applicazione dell'art. 31 cpv. 1 lett. a RSRER. Il ricorso deve infine essere accolto entro questi limiti. 6. La tassa di giudizio deve essere messa a carico del comune ricorrente, intervenuto nella lite a tutela di interessi economici propri, malgrado l'esito parzialmente favorevole del gravame (art. 28 PAm): il resistente non ha infatti preteso di dover pagare una tassa inferiore a quella riscossa presso le economie domestiche di domiciliati (cfr. in senso analogo la STA inedita 11 marzo 1996 in re comune di _____, consid. 7). Per

questi motivi, visti gli art. 4 Cost., 2 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 208, 209 LOC; 18, 28, 43, 46 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1. della risoluzione 9 luglio 1996 (n. 3500) del Consiglio di Stato é riformato come segue: "1. Il ricorso é parzialmente accolto; la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1996 emessa dal municipio di _____ nei confronti del ricorrente é ridotta a fr. 55.--" 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.-- (cinquecento), è posta a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.